

N. 02731/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04248/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2015, proposto da:

Rosy **Caparco**, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;

contro

Sottocommissione Elettorale Circondariale Pignataro Maggiore, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno; Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Panama, n. 74;

nei confronti di

Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cerchia, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13; Nicola Cipro, Nicola D'Onofrio, Russo Maria Rosaria, Angioletta

Vanda Natale, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Franca Taffuri, Antonio Bonacci, Giovanni Rosario Lombardi, Antonio **Caparco**, Anita Bovenzi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 2362/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 per il Comune di Calvi Risorta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Calvi Risorta e di Giovanni Marrocco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Paquale Marotta, Francesco Casertano, Francesco Maria Caianiello;

Considerato che alla luce di quanto dedotto dall'appellante a sostegno dell'odierno gravame non emergono elementi tali da indurre a concedere la richiesta tutela cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4248/2015).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)